

medesimo può optare fino alla conclusione del relativo procedimento per la totalizzazione dei periodi stessi.

4. In caso di esercizio dell'opzione la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione maggiorata degli interessi legali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 01. (ex 1. 02.) Delbono, Cordoni, Dui-lio, Camo, Carbonella, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le amministrazioni dello Stato datrici di lavoro sono tenute a trasmettere all'INPDAP, entro e non oltre il mese di giugno 2003, le informazioni giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dal loro insorgere a tutto l'anno 2002. Le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, su richiesta dell'INPDAP, gli eventuali elementi mancanti alla definizione della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

2. Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono tenute all'aggiornamento mensile delle variazioni giuridiche ed economiche intervenute nel rapporto di lavoro.

3. I modi ed i termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per

cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 02. (ex 1. 04.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

(A.C. 2145 – Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

(Riduzione del costo del lavoro).

1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dall'articolo 1 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 2.

(Riduzione del costo del lavoro).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* – 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 2. (ex 2. 2.) Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Riduzione del costo del lavoro*).
— 1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione a quelle dei lavoratori dipendenti, delle relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi, il Governo, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sopprime, anche gradualmente, i contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché i contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai datori di lavoro alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, trasferendo alla predetta gestione, a carico del bilancio dello Stato, le corrispondenti risorse finanziarie.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 3. (ex 2. 3.) Delbono, Motta, Innocenti, Duilio, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Nigra, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Carbonella, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 1, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle previste dal comma 2, lettera f),

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 4 (ex 2. 4.) Motta, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Buffo, Diana, Squeglia, Gasperoni Innocenti, Nigra, Sciacca, Trupia, Carbonella, Camo, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, dopo le parole: sono destinati aggiungere le seguenti: al finanziamento degli ammortizzatori sociali e.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 1. (ex 2. 5.) Delbono, Cordoni, Duilio, Innocenti, Camo, Buffo, Carbonella, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, dopo le parole: forme pensionistiche complementari aggiungere la seguente: collettive.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 5. (ex 2. 7.) Carbonella, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sgiacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, dopo le parole: forme pensionistiche complementari aggiungere le seguenti: di categoria.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 6. (ex 2. 8.) Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Sostegno alle pensioni minime). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine:

a) di innalzare il limite di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro;

b) di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo;

c) di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita.

2. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure dei decreti di cui al comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 02. (ex 2. 02.) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Duilio, Camo, Carbonella, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Sostegno alle pensioni minime). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di innalzare il limite

di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro.

2. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure dei decreti di cui al comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 03. (ex 2. 03.) Cordoni, Delbono, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Sostegno alle pensioni minime). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo.

2. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure dei decreti di cui al comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 04. (ex 2. 04.) Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. (*Sostegno alle pensioni minime*). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita.

2. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure dei decreti di cui al comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 05. (ex 2. 05.) Gasperoni, Delbono, Motta, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati*). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di estendere i benefici di cui al predetto articolo a tutti i soggetti che usufruiscono di un trattamento pensionistico inferiore ad un ammontare pari a 516,46 euro.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 01. (ex 2. 01.) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Buffo, Diana, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Nigra, Sciacca, Trupia, Squeglia, Di Gioia, Buemi.

(A.C. 2145 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Associati in partecipazione e prestatori di lavoro occasionali).

1. I soggetti che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle casse di previdenza a cui accedono in virtù dell'iscrizione agli albi professionali.

2. I titolari di redditi derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui sono iscritti alla gestione separata di cui all'ar-

titolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Associati in partecipazione e prestatori di lavoro occasionali).

Al comma 1, sopprimere le parole da: ovvero alle casse di previdenza fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. 2. Delbono, Cordoni, Gasperoni, Motta, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti di cui al comma 1, qualora svolgano, in maniera continuativa e prevalente, attività agricola, artigiana ovvero attività di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono iscritti rispettivamente alle gestioni di cui agli articoli 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*).

– 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. 3. Cordoni, Delbono, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sopprimere il comma 2.

3. 1. Di Teodoro.

(A.C. 2145 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(*Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive*).

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito

denominato « Casellario », per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne abbiano comunque comportato l'esclusione o l'esonero;

c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.

3. In sede di prima applicazione, le amministrazioni interessate trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

4. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, se-

condo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 2. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

5. Oltre alle informazioni di cui al comma 1 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 2, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'INAIL ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 2, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.

6. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione del sistema previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di

programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

7. Per l'istituzione del Casellario di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo ridefinita dalla Tabella D allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive).

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

4. 1. Didonè, Dario Galli, Cè, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 *con le seguenti:* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. 2. Didonè, Dario Galli, Cè, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 8, sopprimere la parola: anche.

4. 3. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guersoni, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Buemi Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

(A.C. 2145 – Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 5.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

2. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché da quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad

esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: « tendenzialmente » a: « altro beneficiario ».

(A.C. 2145 – Sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Disposizioni relative agli enti previdenziali privatizzati).

1. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Disposizioni relative agli enti previdenziali privatizzati).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 1. Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 2. Guerzoni, Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 3. Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

(A.C. 2145 - Sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Procedure).

1. Dai decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 5 non debbono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

2. Nella sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime della previdenza obbligatoria e complementare ai sensi dell'articolo 1.

3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote contributive e fiscali e ad individuare i lavoratori interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

5. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 4, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

6. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi esprimono indirizzi identici in relazione allo specifico ambito di competenza delle Commissioni medesime, nei limiti dei criteri e dei principi direttivi posti dalla presente legge e nel rispetto dei vincoli stabiliti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari.

7. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 4, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 5 e con le stesse modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui all'articolo 8, le disposizioni correttive ed integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso comprese.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(*Procedure*).

Sopprimere il comma 1.

7. 1. (vedi 4. 3.) Delbono, Cordoni, Duilio, Camo, Innocenti, Carbonella, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, sostituire le parole: a carico della finanza pubblica con le seguenti: rispetto alle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: e nel rispetto dei vincoli fino alla fine del comma.

7. 3. Pennacchi, Nicola Rossi, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Innocenti, Duilio, Gasperoni, Motta, Nigra, Squeglia, Trupia, Camo, Carbonella, Diana, Buffo, Buemi, Di Gioia, Sciacca.

Sopprimere i commi 2 e 3.

7. 2. Di Teodoro.